



COMUNICATO UFFICIALE N. 220
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 185/AA al n. 187/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 185/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 51 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Amine ELBAZZA e della società USD CARLO GRASSO 2023, avente ad oggetto la seguente condotta:

AMINE ELBAZZA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società USD Carlo Grasso 2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40 quater, comma 1.2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 6.11.2023, in occasione della richiesta di tesseramento per la USD Carlo Grasso 2023, sottoscritto presso la sede di tale società la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso risiedeva in Rapallo alla via Passaggio al Convento 6B;

USD CARLO GRASSO 2023, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società all'interno e nell'interesse della quale il sig. Elbazza Amine ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Amine ELBZZA e dal Sig. Massimiliano Solari, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD CARLO GRASSO 2023;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Amine ELBAZZA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società USD CARLO GRASSO 2023;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 50 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Michele PARDINI, Michele BACCI, Nicola George CORNACCHIA e della società ASD POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE PARDINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Camaiore Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso nel mese di giugno 2024, dapprima contattato telefonicamente e poi incontrato personalmente presso gli impianti sportivi della società dallo stesso rappresentata i calciatori sigg.ri Nicola George Cornacchia e Michele Bacci, in costanza di tesseramento di tali calciatori per altre società, al fine di convincerli a tesserarsi nella stagione sportiva successiva per la Polisportiva Camaiore Calcio, così come effettivamente avvenuto, pubblicando poi in data 13 e 14 giugno 2024 la notizia di aver raggiunto l'accordo con i calciatori sopra indicati sulla pagina social Facebook della società dallo stesso rappresentata;

MICHELE BACCI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Valdinievole Montecatini, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di giugno 2024, incontrato presso gli impianti sportivi della società Polisportiva Camaiore Calcio il presidente di tale società, sig. Michele Pardini, ed avere raggiunto con lo stesso un accordo al fine di tesserarsi per la stagione sportiva 2024-2025 per tale sodalizio, così come poi effettivamente avvenuto, nonostante fosse in costanza di tesseramento per la società Valdinievole Montecatini;

NICOLA GEORGE CORNACCHIA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Massese 1919 SSDARL, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di giugno 2024, incontrato presso gli impianti sportivi della società Polisportiva Camaiore Calcio il presidente di tale società, sig. Michele Pardini, ed avere raggiunto con lo stesso un accordo al fine di tesserarsi per la stagione sportiva 2024-2025 per tale sodalizio, così come poi effettivamente avvenuto, nonostante fosse in costanza di tesseramento per la società Massese 1919 SSDARL;

ASD POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Michele Pardini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Michele BACCI e Nicola George CORNACCHIA, e dal Sig. Michele PARDINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele PARDINI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Michele BACCI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Nicola George CORNACCHIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 187/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 16 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Fausto ESPOSITO, Paolo ALTIERI, Fabricio Andrei TAVA e della società ASD ALVIGNANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FAUSTO ESPOSITO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alvignano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alvignano Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Fabricio Andrei Tava nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Alvignano Calcio alla gara Alvignano Calcio – Città di Sant'Arpino del 29.1.2024, valevole per il campionato Juniores Under 19; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alvignano Calcio, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Paolo Altieri nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Alvignano Calcio quantomeno in occasione della gara Alvignano Calcio – Città di Sant'Arpino del 29.1.2024, valevole per il campionato Juniores Under 19;

PAOLO ALTIERI, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Alvignano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Alvignano Calcio – Città di Sant'Arpino del 29.1.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Alvignano Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabricio Andrei Tava, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Alvignano Calcio – Città di Sant'Arpino del 29.1.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Alvignano Calcio pur non essendo tesserato per tale società;

FABRICIO ANDREI TAVA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Alvignano Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Alvignano Calcio, alla gara Alvignano Calcio – Città di Sant'Arpino del 29.1.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

ASD ALVIGNANO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Paolo ALTIERI, Fabricio Andrei TAVA e Fausto ESPOSITO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ALVIGNANO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Paolo ALTIERI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Fausto ESPOSITO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Fabricio Andrei TAVA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD ALVIGNANO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina